Pubblicato il 17/10/2019

**N. 04949/2019 REG.PROV.COLL.**

**N. 01155/2019 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2019, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale ricciardifederico.m@avvocatopec.com;

***contro***

Comune di Alife, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Trofa, con domicilio digitale avv.vitotrofa@pec.it;

***per l'l'accertamento***

- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amm.ne in ordine alla richiesta/diffida (prot. n. 1128 del 31.01.2019) di avvio del procedimento finalizzato alla adozione delle previste misure sanzionatorie (pecuniaria ed accessorie) a carico della predetta Parafarmacia;

nonché per la declaratoria di accertamento dell'obbligo di provvedere ad avviare e/o concludere il procedimento sanzionatorio in virtù della fondatezza della domanda e procedere, di conseguenza, anche per il tramite e/ o con l'ausilio di commissario ad acta, in sostituzione dell'Ente inadempiente disponendone sin d'ora la nomina in caso di perdurante inerzia dell'Amm.ne;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, titolari delle due sedi farmaceutiche presenti in tenimento di Alife, agiscono per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla richiesta/diffida (prot. n. 1128 del 31.01.2019) di avvio del procedimento finalizzato alla adozione delle misure sanzionatorie, pecuniaria ed accessorie, di cui agli art. 22, co. 1 e 6, d.lgs. n.114/1998 e 57, co. 2 e 3, L. R. Campania n.1 del 2014, a carico della -OMISSIS-.

I.1. Premettono in fatto che:

a) in data 16.11.2018, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, venivano sottoposte a sequestro n. 51 confezioni di medicinali vendute dalla Parafarmacia Sant’Antonio in violazione dell’art. 3, L. n. 362 del 8.11.1991 sul presupposto che “detenendo ai fini di vendita e vendendo farmaci non autorizzati, ha costituito di fatto una farmacia”;

b) la normativa di settore non consente, infatti, ad una attività commerciale, quale la parafarmacia, una tale vendita, esclusivamente riservata alle farmacie autorizzate;

c) il sequestro veniva convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria C.V.;

d) il Sindaco del Comune di Alife, nella qualità di Autorità sanitaria, con Ordinanza n. 1 del 28.01.2019, provvedeva alla immediata chiusura dell'attività di farmacia aperta ed esercitata senza la prescritta autorizzazione all'interno della parafarmacia, sostanzialmente vietando, quindi, la cessione a terzi di prodotti farmaceutici;

e) rendendosi, altresì, obbligatoria, a parere di parte ricorrente, l’adozione nei confronti della predetta attività commerciale, la Parafarmacia controinteressata, delle sanzioni pecuniaria ed accessoria di cui all’art. 22, co. 1 e 6, del d.lgs. n.114/98 e all’art. 57, co. 2 e 3, della L.R. Campania n.1 del 2014, la stessa provvedeva a diffidare il dirigente di Settore affinché provvedesse alla relativa irrogazione (nota acquisita al protocollo com.le n. 1128 del 31.01.2019);

f) successivamente, in data 08.02.2019, il funzionario responsabile del Comune di Alife, con provvedimento registrato al protocollo n. 1507/2019, “Vista l’ordinanza sindacale n. 1 del 28.01.2019” comminava al dott. Parisi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 362/1991, “quale sanzione accessoria alle contestazioni ed all’ordinanza di cui sopra”, il pagamento della somma di € 2.528,28, aumentati di € 5,60 quali spese di notifica.

II. A sostegno del gravame i ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione dell’art. 97 Cost., della l. n. 241/90, con particolare riferimento agli artt. 1 e 6, del d.lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 1/2014;

2) eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, *clare loqui*, trasparenza, imparzialità, efficienza, comportamento secondo correttezza, diligenza e buona fede della P.A. nonché dei principi di leale collaborazione tra le parti.

III. Si è costituita la Parafarmacia controinteressata, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso intentato per la declaratoria dell’illegittimo silenzio asseritamente serbato dall’Amministrazione comunale, sostenendo, in particolare, che alcuna inerzia poteva essere addebitata al Comune di Alife, posto che, al momento della sua presentazione, l’Ente, rispetto alla vicenda concreta, aveva già adottato i due provvedimenti previsti *ex lege* (chiusura della farmacia e sanzione pecuniaria), atti tipici espressamente previsti dall’art. 3 della L. n. 362/1991, non potendo in un tale contesto trovare ulteriormente ingresso il rito del silenzio.

Ove poi, la diffida e, conseguentemente, l’odierno ricorso fossero volti ad ottenere una richiesta di riesame di precedenti determinazioni, sempre a parere della controinteressata, non potrebbe fondatamente affermarsi alcun obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione.

IV. Alla Camera di Consiglio dell’8.10.2019, fissata per la trattazione, come attestato dal verbale della seduta:

a) ai sensi dell'art. 73 c. 3 del c.p.a., il Collegio ha rilevato “dubbi di giurisdizione in esito applicazione sanzione accessoria con conseguente inammissibilità di rito; Parte ricorrente sul punto si riporta alla sentenza n° 65/2019 del Tar Catanzaro;”

b) ove poi ritenuta ammissibile l’azione, la medesima parte ricorrente ha dichiarato “di non avere più interesse in relazione al procedimento per irrogazione della sanzione pecuniaria, residua*ndo*, invece, interesse per silenzio su sanzione ex art. 57 l Regionale 1/2014”.

Il Presidente ha successivamente disposto che la causa venisse trattenuta in decisione.

V. Occorre, in primo luogo, vagliare l’ammissibilità dell’azione proposta, e, preliminarmente, in rito.

V.1. Ed invero, “poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involga posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l'istituto del silenzio - inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 dicembre 2016 n. 6038 e sez. VI, 3 maggio 2017 n. 2365; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1 dicembre 2017 n. 11896).

V.1.1. Orbene, secondo condivisa giurisprudenza:

a) “ai sensi dell'art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 *(ora art. 133 c.p.a.)* appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto le sanzioni pecuniarie comminate dal comune al gestore di farmacia … atteso che, quando il potere di irrogazione di sanzioni pecuniarie si collega ad una funzione di vigilanza sullo svolgimento di un servizio pubblico, il suo esercizio non costituisce esplicazione di una astratta potestà punitiva, rispetto alla quale si configurano esclusivamente diritti soggettivi, ma si inserisce invece in una più complessa attività di controllo mediante la quale l'ente locale cura, in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure; di conseguenza, verificandosi tale evenienza, non è applicabile la l. 24 novembre 1981 n. 689, che radica la giurisdizione del giudice ordinario avverso le ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, giacché il cit. art. 33 d.lg. n. 80 del 1998 assume carattere speciale e derogatorio rispetto alle previsioni della disciplina generale in materia” (Cons. di St., sez. V, 07.10.2008, n.4852);

b) nello specifico, poi, “sussiste, sulla vicenda controversa, la giurisdizione del G.A. (TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 21 settembre 2005, n. 1919; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 maggio 2006, n. 1173), venendo in rilievo sanzioni amministrative pecuniarie e provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 24 aprile 1998, n. 114, i quali costituiscono esplicazione di potestà discrezionale ed autoritativa per la cui legittimità si richiede particolare attività istruttoria (TAR Toscana, Sez. II, 17 settembre 2003, n. 5102), per giunta avvinti da "uno stretto nesso logico e funzionale" nel senso che la sanzione afflittiva si configura come necessariamente accessoria e non può essere irrogata indipendentemente dalla comminatoria della prima sanzione pecuniaria, come chiaramente evincibile dallo stesso tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 114 del 1998 (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, n. 1919/2005 cit.)” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 16.01.2019, n. 65).

V.1.2. Tanto specificato, il rimedio apprestato contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato è esperibile essendo il g.a. dotato di giurisdizione sulla questione controversa.

V.2. Quanto alla legittimazione ed interesse degli odierni ricorrenti, non appare ultroneo puntualizzare che, come dagli stessi evidenziato, la mancata adozione di misure sanzionatorie nei confronti della Parafarmacia controinteressata arrechi loro, quali titolari delle rispettive farmacie, un apprezzabile nocumento per gli inevitabili riflessi economici scaturenti dalla presenza di un *competitor* che, pur non autorizzato, proprio in quanto comunque operante nel settore, determina una sostanziale distrazione di clientela con mancati introiti.

V.3. Infondata è, poi, l’eccepita inammissibilità del ricorso per inesistenza di qualsiasi inerzia da parte dell’Amministrazione comunale.

V.3.1. Sostiene, in particolare, la Parafarmacia controinteressata che l’Amministrazione non sarebbe rimasta inerte, avendo adottato tutti gli atti tipici espressamente previsti dall’art. 3 della L. n. 362/1991, regolante il caso concreto, ovvero l’ordinanza sindacale di chiusura della farmacia e la sanzione pecuniaria. A seguito dell’accaduto, il medesimo ente ha nell’ordine, dapprima, ordinato, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 362/1991, l’immediata chiusura dell’attività abusiva asseritamente svolta, poi, successivamente alla diffida di parte ricorrente, irrogato la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 della medesima disposizione legislativa, dovendosi per l’effetto ritenere ormai esaurita l’attività sanzionatoria da parte dell’Ente.

V.3.2. Ai fini della censurata ammissibilità, occorre, invero, soffermarsi sull’esatto inquadramento giuridico della Parafarmacia. Ricadendo il suo esercizio nell’ambito delle ordinarie attività commerciali (non risultando, invero, esclusa dall’ambito di applicazione ex art. 2, L. Reg.le n. 1 del 2014), la stessa è necessariamente assoggettata alle sanzioni contemplate dalla relativa normativa di settore (art. 22, co. 1 e 6, D.Lgs. n.114/1998 ed art. 57, co. 2 e 3, L. Reg.le n.1 del 2014) e non già a quelle previste, per le Farmacie, dalla legge n. 362/1991.

Invero, l’ordinanza con la quale il Sindaco, all’indomani del disposto sequestro giudiziario, ha vietato l’ulteriore cessione a terzi, in assenza della prescritta autorizzazione, di prodotti farmaceutici è riconducibile alla normativa riservata alle farmacie e, quanto alla competenza, al suo ruolo di Autorità sanitaria, come desumibile anche dall’art. 3, co. 1, L. n. 362 del 1991, ivi richiamato (Ordinanza n. 1 del 28.1.2019). Analogamente può argomentarsi per la sanzione comminata, ex art. 3 della l. n. 362/1991, dal funzionario responsabile del Comando Polizia Locale, in data 8.2.2019 (prot. n. 1507).

Diverse sono, invece, le sanzioni pecuniarie ed accessorie che il dirigente responsabile del S.U.A.P. è chiamato ad adottare per le attività commerciali abusive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, della L.R. n.1 del 2014. La sanzione accessoria ivi prevista è, di contro, “l’immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione”, da assumersi, come accertato in fatto nel caso all’esame, in ragione dello svolgimento abusivo dell’attività di vendita di farmaci non autorizzati (art. 22, co. 6, d.lgs. n. 114/1998) ovvero dell’ampliamento e/o dell’estensione abusiva del settore merceologico di riferimento (art. 57, co. 3, L.R. n. 1/2014).

Tanto precisato, ad oggi, non risulta essere stato concluso il procedimento attivato per la loro possibile adozione.

V.3.3. Né la sanzione accessoria della immediata chiusura o cessazione dell’attività parafarmaceutica può, in astratto, escludersi per il solo fatto che, successivamente all’intervenuto sequestro dei medicinali da parte della Guardia di Finanza, su indicazione del Giudice penale, vi siano stati ulteriori ispezioni dei locali da parte del Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri (verbale del 19 aprile 2019) che hanno escluso la prosecuzione dell’attività illegittima, riguardando l’esercitando potere di vigilanza e di controllo attività pregresse.

V.4. Quanto alla definizione in rito, motivo di possibile improcedibilità non può, altresì, dedursi dall’adozione, da parte dell’Amministrazione comunale intimata, della nota prot. n. 4503 del 25.4.2019, contenente l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni la cui irrogazione è stata sollecitata con l’istanza diffida e l’azione *de qua*.

V.4.1. Ora, il sopravvenuto atto del Comune non può determinare l’improcedibilità del ricorso, atteso che: “l’obbligo, cui va traguardata l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ha per oggetto l’adozione del provvedimento finale nel termine complessivo stabilito per quel determinato procedimento. Ne consegue che, ove non si sia in presenza di “atti idonei a configurare arresti del procedimento” (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 8 giugno 2011, n. 3459 e, sezione quarta, 1 marzo 2010, n. 1168; Tar Campania, questa sesta sezione, n. 499 del 23 gennaio 2013), nel caso anche ove imputabili a diversa amministrazione coinvolta dalla legge nel procedimento, ma, come invece qui accaduto, di “atti endoprocedimentali finalizzati a stimolare il contraddittorio”, questi ultimi “non sono idonei ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm. per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività (Cons. Stato, sezione quinta, 16 ottobre 2013, n. 5040 e, sezione quarta, 22 giugno 2011, n. 3798)” (T.A.R., Campania, Napoli, sez. VI, 3.07.2014, n. 3698).

VI. Tanto premesso, il ricorso è, in parte, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte va, invece, accolto quanto alla illegittimità del silenzio serbato sull’istanza volta all’applicazione della sanzione accessoria della “immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione”.

VI.1. Con riferimento all’improcedibilità riferita alla sanzione pecuniaria, come è emerso in corso di causa, l’Amministrazione intimata aveva già irrogato, nei confronti della Parafarmacia resistente, una sanzione pecuniaria, invero ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 362/1991, sicché parte ricorrente in sede di Camera di Consiglio ha dichiarato essere sopravvenuto il parziale difetto di interesse alla definizione nel merito del ricorso avviato per la declaratoria dell’inerzia della P.A. quanto a tale specifico profilo.

VI.2. Per quanto concerne, invece, il silenzio serbato sulla richiesta di adozione, nei confronti della controinteressata, della sanzione di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 114/1998, in combinato disposto con l’art. 57 della L. R. Campania n. 1/2014, commi 2 e 3, si osserva quanto segue.

VI.2.1. Dispongono, per quanto di interesse, le sopra richiamate norme:

a) art. 22, citato: “I. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L 5.000.000 a L. 30.000.000. 2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante obiezione. ... 6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita";

b) art. 57, parimenti invocato, “2. L'apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria sono puniti con le sanzioni previste dal comma 2".

VI.2.2. Orbene, “dal tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1° e 2°, del D.Lgs. n. 114/98, deve ritenersi esistente uno stretto nesso logico e funzionale tra le due sanzioni, pecuniaria ed afflittiva, con la conseguenza che la seconda si configura come necessariamente accessoria e non può essere irrogata indipendentemente dalla comminatoria della prima, in seguito allo specifico accertamento dell'avvenuta violazione di una o più delle disposizioni espressamente individuate nel 1° comma” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 21.09.2005, n. 1919).

Invero, “la*ratio* della doppia sanzione prevista dall’art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998 – economica quella di cui al I comma, demolitoria quella di cui al successivo VI comma - va ravvisata circostanza che, mentre la prima punisce la condotta abusiva già tenuta dall'interessato, la chiusura assolve una funzione ripristinatoria, destinata ad evitare la prosecuzione, nel futuro, della condotta abusiva” (Cons. di St., sez. V, 23.7.2018, n. 4441).

VI.2.3. Ciò posto, presentata da parte degli attuali ricorrenti apposita diffida ad intervenire in tal senso, con la specifica richiesta di “immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione” della Parafarmacia Sant’Antonio alla luce dei riscontri istruttori acquisiti e richiamati (prot. n. 1128 del 31.01.2019), sussisteva, ai sensi degli artt. 2 e 3, della l. n. 241/1990, un preciso obbligo della medesima Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, essendo, nella specie, lamentata la mancata attivazione dei poteri di vigilanza, controllo e sanzione connessi ad esigenze di tutela di attività economiche, invece, legittimamente esercitate dai ricorrenti (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 31.10.2018, n. 545). Il dovere di provvedere può scaturire, infatti, non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa alla stregua dei principi posti in via generale dall'art. 97 Cost. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 1.08.2012, n. 3712).

Ciò posto, il comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione comunale è, pertanto, in aperto contrasto con il disposto di cui all’art. 2 legge 241/90, nella parte in cui impone alla P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, in virtù delle richiamate “ragioni di giustizia e di equità” nonché in connessione “al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica” (Cons. di St., sez. IV, 27.04.2012, n. 2468).

VI.2.4. Ulteriori profili di illegittimità sono da ascriversi alla violazione del combinato disposto di cui al predetto art. 2, in correlazione con gli artt. 1 e 3 della medesima legge n. 241 del 1990, consistente, come dedotto, nella necessità di motivare espressamente gli atti amministrativi al fine di favorire un’ampia partecipazione dei destinatari e degli eventuali controinteressati, palesando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base delle scelte compiute, sì da consentire il loro sindacato sul piano della legittimità.

VI.2.5. Quanto all’ulteriore istanza con cui si insiste per l’accertamento della fondatezza della pretesa sottesa all’istanza rimasta inevasa dall’Amministrazione, il Collegio ritiene che la stessa non possa ricevere favorevole scrutinio, mancando i presupposti previsti dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., a norma del quale, in tema di silenzio: “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”.

VII. Non ultroneo appare, altresì, specificare, in conclusione, che, quanto alla competenza all’adozione dei provvedimenti auspicati:

a) “in materia di commercio, benché l'art. 22 del d.lgs. n. 114 del 1998 individui il Sindaco come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall'art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale” (Cass. civ. Sez. I, 25.05.2006, n. 12412 (rv. 590521); Cass. civ., sez. II, 6.10.2006, n. 21631 (rv. 593025); T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 29.07.2011, n. 1129);

b) pertanto “ai sensi dell'art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali), l'art. 22, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 deve essere interpretato, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata, nel senso che spetta al dirigente, e non al Sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, ovvero la chiusura immediata ai sensi del comma 6 della medesima norma”(T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 21.08.2014, n. 545);

c) con la precisazione che “in tema di emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs, 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina il settore del commercio, la competenza, già devoluta al Sindaco dall'art. 22 del medesimo d.lgs., rientra, nell'attuale assetto normativo delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra i compiti istituzionali dei dirigenti comunali, subentrati all'organo di governo del Comune, ma non anche in quelli del Segretario comunale, le cui funzioni sono circoscritte dall'art. 97, commi 2 e 4, del citato d.lgs. n. 267 del 2000, entro margini ben più delimitati rispetto a quelle dei primi” (Cass. civ. Sez. I, 30.05.2006, n. 12862 (rv. 589764); T.A.R. Basilicata Potenza, 2.08.2005, n. 739).

VIII. Tanto esposto, il ricorso va, in parte dichiarato improcedibile, quanto all’irrogazione della sanzione amministrativa, in parte accolto, quanto al silenzio serbato dal Comune di Alife sulla conclusione del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione di cui agli artt. 22, co. 1 e 6, d.lgs. n.114/98 e 57, co. 2 e 3, L. R. Campania n.1 del 2014, con conseguente ordine all’Amministrazione comunale intimata di provvedere in tal senso.

VIII.1. Precisato, altresì, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione intimata, provvederà un Commissario *ad acta*, il Collegio ritiene opportuno che l’individuazione di tale organo ausiliario debba essere effettuata in via istituzionale, mediante l’intervento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per la conclusione del procedimento, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.

IX. Attesa la peculiarità della fattispecie, sussistono valide ragioni per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) in parte lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, quanto alla sanzione pecuniaria;

b) in parte lo accoglie quanto all’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 31.01.2019, volta all’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui agli artt. 22, co. 1 e 6, D.Lgs. n.114/98 e 57, co. 2 e 3, L. R. Campania n.1 del 2014, contestualmente ordinando all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;

c) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario *ad acta*, il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – di Benevento, con facoltà di delega a idoneo funzionario in possesso di adeguate conoscenze tecnico-specialistiche in materia, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del presente *decisum*.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte controinteressata.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Gabriella Caprini** |  | **Santino Scudeller** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.